



# Progetto:

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI CAMPI ESISTENTI:

LOTTO I \_ CAMPO DA RUGBY " MONTANO" LOTTO II \_ CAMPO DA CALCIO "MALISETI" LOTTO III \_ CAMPO DA CALCIO "RIBELLI"

LOTTO IV CAMPO DA CALCIO "FANTACCINI"

CUP: C37H21001490001

Titolo:

### **RELAZIONE DNSH**

Fase:

### PROGETTO ESECUTIVO

Servizio: Edilizia Scolastica e Sportiva

Dirigente del Servizio: Arch. Laura Magni
Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Stefano Daddi

# Progettisti:

Progetto

Architettonico: Arch. Laura Benfante

Arch. Cecilia Arianna Gelli

Geom. Serena Orlandi

Progetto Impianti: Azeta Progetti Studio Tecnico Associato

Ing. Rossano Nucci

Coordinatore sicurezza in Azeta Progetti Studio Tecnico Associato

fase di progetto ed esecuzione: Geom. Luca Giorgi

Progetto strutturale: Ing. Francesco Sanzo

Elaborato: 00 DNSH - Relazione per la verifica di conformità ai vincoli DNSH

Spazio riservato agli uffici:

Data: Marzo 2023



# SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA U.O. EDILIZIA SPORTIVA



# Relazione per la verifica di conformità ai vincoli DNSH

OGGETTO:

PNRR – M.5-Inclusione e Coesione- C.2 – Inv.2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale finanziato dall'Unione Europea-Next Generation EU – Progetto di rigenerazione urbana relativo a vari campi di calcio e di rugby : interventi di riqualificazione dei campi esistenti. – CUP: C37H21001490001

**COMMITTENTE:** COMUNE DI PRATO

## Responsabile del Procedimento:

Arch. Stefano Daddi

#### Progettisti OPERE ARCHITETTONICHE:

Arch. Laura Benfante

Arch. Cecilia Arianna Gelli

Geom. Serena Orlandi

#### Progettista OPERE STRUTTURALI:

Ing. Francesco Sanzo

#### Progettista OPERE IMPIANTISTICHE:

Azeta Progetti Studio Tecnico Associato – Ing. Rossano Nucci

#### Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione:

Azeta Progetti Studio Tecnico Associato – Geom. Luca Giorgi

# Indice

Relazione per la verifica di conformità ai vincoli DNSH	1
1 - Il principio del DNSH – definizione e applicazione	
2 – Descrizione dell'intervento	
3 – La mappatura di correlazione	
4 – Verifica di rispondenza vincoli DNSH	7
4.1 – Vincolo 1 – Mitigazione del cambiamento climatico	7
4.2 – Vincolo 2 – Adattamento ai cambiamenti climatici	8
4.3 – Vincolo 3 – Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine	8
4.4 – Vincolo 4 – Economia circolare	9
4.5 – Vincolo 5 – Prevenzione e riduzione dell'inquinamento	9
4.6 – Vincolo 6 – Protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi	10
5. La circolare n. 30 del 2022 recante le Linee guida su controllo e rendicontazione	10
5.1 La "documentazione di controllo" da acquisire e la collaborazione dell'Impresa	11
5.2 I SAL e la relazione dell'Impresa sul rispetto degli obblighi PNRR\DNSH (DSAN)	11
5.3 Condizionalità previste nell'Allegato al CID - Operational Arrangements (M+T)	12
5.4 Logo del finanziamento	13
6 Conclusioni	13

#### 1 - Il principio del DNSH - definizione e applicazione

Il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il Dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilisce che tutte le misure dei Piani nazionali per la ripresa e resilienza (PNRR) debbano soddisfare il principio di "non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali". Tale vincolo si traduce in una valutazione di conformità degli interventi al principio del "Do No Significant Harm" (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili.

Il principio DNSH, declinato sui sei obiettivi ambientali definiti nell'ambito del sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili, ha lo scopo di verificare che la realizzazione della misura/intervento proposto "non arrechi un danno significativo" a nessuno degli obiettivi ambientali definiti nel Regolamento (UE) 2020/852, La valutazione DNSH è stata redatta ai sensi del *REGOLAMENTO (UE) 2021/241* - che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilisce gli obiettivi del dispositivo, il suo finanziamento, e le regole di erogazione di tale finanziamento - nel rispetto di quanto previsto Articolo 5 "Principi orizzontali", co.2 che riporta "2.Il dispositivo finanzia unicamente le misure che rispettano il principio «non arrecare un danno significativo».

L'obiettivo della valutazione è quello di declinare il principio *Do No Significant Harm* (DNSH) al progetto esecutivo degli interventi di riqualificazione di campi esistenti di calcio e rugby, fornendo gli elementi atti a dimostrare che il Progetto "non arreca un danno significativo" a nessuno degli altri obiettivi ambientali definiti nel Regolamento UE 2020/852 "Tassonomia" all'art.9 (Obiettivi ambientali):

- a) la mitigazione dei cambiamenti climatici;
- b) l'adattamento ai cambiamenti climatici;
- c) l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine;
- d) la transizione verso un'economia circolare;
- e) la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento;
- f) la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi

Gli effetti generati sui sei obiettivi ambientali da un investimento o una riforma sono quindi stati ricondotti a quattro scenari distinti:

- 1 La misura ha impatto nullo o trascurabile sull'obiettivo
- 2 La misura sostiene l'obiettivo con un coefficiente del 100%
- 3 La misura contribuisce "in modo sostanziale" all'obiettivo ambientale
- 4 La misura richiede una valutazione DNSH complessiva.

Il presente documento è stato redatto in conformità a quanto indicato nella Comunicazione della Commissione Europea "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza (2021/C 58/01) e

mediante l'applicazione dei criteri di Vaglio Tecnico riportati nell'Allegato I al Regolamento Delegato EU C(2021) 2800 finale del 04/06/21 che fissa "i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale" (di seguito indicato come "Allegato 1 al Regolamento 852/2020 UE per l'Obiettivo Mitigazione").

#### 2 – Descrizione dell'intervento

L'intervento in oggetto consiste nella riqualificazione funzionale mediante lavori di manutenzione straordinaria di quattro impianti sportivi cittadini, identificati secondo i seguenti lotti funzionali, qui di seguito meglio descritti.

# • LOTTO I - Impianto sportivo "C. Montano", Viale G. Galilei, loc. Coiano destinato alla pratica del rugby.

La prima fase dei lavori prevede la rimozione delle attrezzature presenti, successivamente si procederà allo scotico del terreno, alla fresatura e livellazione del fondo secondo pendenze stabilite in 0,50 cm per metro, nonché all'esecuzione dei drenaggi trasversali e perimetrali previa posa di geotessile in bandelle di polipropilene.

Le lavorazioni si completano con la formazione del sottofondo costituito da materiale arido di cava con pezzatura cm 1,2/1,8 per uno spessore di 15 cm e da sabbia di frantoio per uno spessore di 3 cm. La successiva posa del manto di gioco in erba artificiale di ultima generazione composto da fibre poliofeniliche di lunghezza non inferiore a 60 mm viene preceduta dalla posa di un sottotappeto in schiuma poliofenica reticolata fisicamente di spessore mm 12 e peso 0,50 Kg/mq. L'intaso previsto è costituito da sabbia silicea a granulometria sferoidale controllata e granulo di gomma SBR nobilitato.

Completeranno l'intervento la segnaletica, il posizionamento delle porte e delle panchine.

# • LOTTO II - Impianto sportivo "Maliseti", Via Caduti senza Croce, loc. Maliseti, destinato alla pratica del calcio.

L'intervento prevede la riqualificazione del campo di calcio sussidiario esistente mediante la sostituzione dell'attuale manto in erba sintetica oramai usurato, previa preparazione del primo strato di sottofondo in sabbia di frantoio, spessore 3 cm. L'intaso del nuovo manto verrà realizzato in sabbia silicea a granulometria sferoidale-controllata e granuli di gomma SBR nobilitato.

• LOTTO III - Impianto sportivo "M. Ribelli", Via Valdingole, loc. Viaccia, destinato alla pratica del calcio.

L'intervento prevede la riqualificazione del campo da calcio a 11 in erba naturale mediante la sostituzione del manto erboso con manto artificiale e la manutenzione straordinaria dell'impianto di illuminazione a servizio del campo stesso.

Nello specifico si prevede di sostituire i corpi illuminanti attualmente presenti sulle torri faro, con un impianto di illuminazione in conformità con i requisiti previsti dalla FIGC, prevedendo inoltre che, il nuovo impianto rispetti i limiti massimi previsti dalle leggi regionali in tema di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico, preservando l' ecosistema ambientale mediante la limitazione della temperatura di calore delle sorgenti luminose ad un massimo di 4000K.

Sono previste inoltre lavorazioni integrative quali la fornitura e posa di un nuovo impianto di irrigazione automatica per campo in erba artificiale e la fornitura e posa di arredi sportivi.

#### • LOTTO IV - Impianto sportivo "O. Fantaccini", Via per Iolo, destinato alla pratica del calcio.

L'intervento prevede l'adeguamento dell'impianto di illuminazione del campo di calcio esistente. Nello specifico è prevista la rimozione dei pali e dei proiettori attualmente presenti e l'installazione di nuove torri faro, posizionate lungo i lati lunghi del campo.

#### 3 – La mappatura di correlazione

In relazione all'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici, il MEF ha operato una distinzione tra:

- Investimenti che contribuiscono in modo sostanziale all'obiettivo;
- Investimenti che si limitano a rispettare il principio DNSH.

I due regimi previsti nel Piano nazionale sono:

Regime 1: contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici;

**Regime 2:** Do No Significant Harm

A seconda del regime, nella scheda tecnica si richiede il rispetto di requisiti differenti.

La valutazione DNSH riguarda tutte le misure anche se per talune può assumere una forma semplificata (sezione 2.2).

Per l'intervento in oggetto, Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1 del PNRR, è stato individuato, quale regime applicabile rispetto all'obiettivo di non arrecare danno significativo, il Regime 2, a cui sono associate le seguenti Schede Tecniche a cui si farà riferimento per la verifica:

- Scheda 1 Costruzione di nuovi edifici
- Scheda 2 Ristrutturazione e riqualificazione edifici residenziali e non residenziali
- Scheda 5 Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edificio
- Scheda 18 Realizzazione di infrastrutture per la mobilità personale, ciclologistica



Si riportano quindi di seguito alcune brevi considerazioni in merito agli obiettivi ambientali ed il progetto:

#### • 1- Mitigazione dei cambiamenti climatici e 2- Adattamento ad i cambiamenti climatici

Il progetto è stato sviluppato, in linea con i principi di sostenibilità, individuando soluzioni orientate alla salvaguardia ambientale, all'uso efficiente delle risorse. Sono state adottate soluzioni atte a minimizzare le interferenze con l'ambiente naturale : sono state scelte modalità per una gestione sostenibile delle risorse naturali in un'ottica di economia circolare, in accordo con i criteri CAM.

#### • 3- Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

Il prevedibile impatto di questa attività su questo obiettivo ambientale è trascurabile, non sono stati rilevati rischi di degrado ambientale connessi alla salvaguardia della qualità dell'acqua o stress idrico.

#### • 4- Economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti

Il prevedibile impatto dell'attività sull'obiettivo ambientale è trascurabile, la misura non comporterà inefficienze nell'uso delle risorse né aumenterà in maniera significativa la produzione di rifiuti.

### • 5- Prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria dell'acqua e del suolo

Il prevedibile impatto dell'attività sull'obiettivo ambientale è trascurabile, l'intervento non influirà sul livello di emissioni sonore, polveri e altri elementi inquinanti durante la sua realizzazione, manutenzione e funzionamento.

#### • 6-Protezione e ripristino della biodiversità degli ecosistemi

Il progetto non interessa aree sensibili dal punto di vista della biodiversità o in prossimità di esse.

#### 4 – Verifica di rispondenza vincoli DNSH

Ai fini della dimostrazione del rispetto del principio DNSH, trattandosi di un intervento di manutenzione straordinaria su impianti sportivi riguardante attività economiche riconducibili alla categorie NACE "F43 – Lavori di costruzione specializzati" conformi alla classificazione statistica delle attività economiche di cui al Regolamento CE n. 18932/2006, seppur l'intervento non riguardi specificatamente fabbricati, è stata presa a riferimento la Scheda 2 – Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali all'interno della "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente. Edizione aggiornata circ. RGS n. 33 del 13/10/2022".

Nei successivi paragrafi vengono riportati gli esiti delle verifiche ex-ante e verifiche ex-post in fase di progettazione condotte coerentemente ai contenuti della scheda 2 nei riguardi dei 6 obiettivi ambientali:

- Mitigazione del cambiamento climatico;
- Adattamento ai cambiamenti climatici;
- Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine;
- Economia circolare;
- Prevenzione e riduzione dell'inquinamento;
- Protezione e ripristino delle biodiversità e degli ecosistemi.

Si riportano altresì le prescrizioni relative alle verifiche ex-post in fase di esecuzione che l'Appaltatore sarà obbligatoriamente tenuto a rispettare in fase di esecuzione dei lavori ai fini del pieno assolvimento del principio DNSH.

### 4.1 – Vincolo 1 – Mitigazione del cambiamento climatico

Considerato che l'intervento in oggetto ricade in un Investimento per il quale non è previsto un contributo sostanziale (Regime 2), si prende atto che i requisiti DNSH da rispettare contemporaneamente sono i seguenti:

REQUISITI	VERIFICA	NOTE			
L'intervento rispetta i requisiti della normativa vigente in materia di efficienza energetica degli edifici.	Non applicabile	L'intervento non ricade tra gli ambiti di applicazione della normativa vigente in materia di efficienza energetica degli edifici.			
L'edificio non è adibito all'estrazione, allo stoccaggio, al trasporto o alla produzione di combustibili fossili.	Verificato				

#### Elementi di verifica ex ante:

Per la verifica del Vincolo in esame si prende a riferimento l'intervento programmato per il *LOTTO IV* - *Impianto sportivo "O. Fantaccini"* dove si prevede di intervenire sull'esistente impianto di illuminazione, essendo infatti non applicabili i requisiti di cui al Vincolo 1 ai restanti 3 lotti dell'investimento in esame. Per la verifica ex ante, in fase di progettazione sono state adottate le necessarie soluzioni in grado di rispondere alle prescrizioni per garantire l'efficienza energetica degli impianti elettrici di cui alla normativa CEI 64-8 come evidenziato nella Relazione specialistica impianti elettrici Lotto IV allegata al progetto.

#### Elementi di verifica ex post:

A fine lavori verrà redatta idonea documentazione tecnica a comprova del fatto che l'intervento relativo al *LOTTO IV - Impianto sportivo "O. Fantaccini"* è stato eseguito nel rispetto dei principi di efficienza energetica di cui alla normativa CEI 64-8.

#### 4.2 – Vincolo 2 – Adattamento ai cambiamenti climatici

Per identificare i rischi climatici rilevanti per l'investimento è stata eseguita una valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità con la quale è stato possibile identificare i rischi potenziali tra quelli elencati nella tabella della Sezione II dell'Appendice A del Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 che integra il Regolamento (UE) 2020/852 fissando i criteri di vaglio tecnico.

#### Elementi di verifica ex ante:

Allo scopo di garantire la riduzione dei più importanti rischi fisici climatici identificati è stato redatto un'apposita valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità e prodotto un relativo report di adattabilità (Allegato A).

L'analisi prodotta ha evidenziato quali soluzioni fisiche e non fisiche adottare al fine di ridurre i maggiori rischi fisici climatici, dimensionandole all'evento più sfavorevole potenzialmente ripercorribile adottando criteri e modalità definite dal quadro normativo ad oggi vigente.

#### Elementi di verifica ex post:

A fine lavori verrà eseguita una verifica dell'adozione delle soluzioni di adattabilità definite nel report di adattabilità e nella valutazione di vulnerabilità e del rischio per il clima redatta.

#### 4.3 – Vincolo 3 – Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

Nell'ambito dell'intervento in oggetto non sono previste nuove utenze idriche né l'installazione di nuovi apparecchi idraulici pertanto si ritiene di non poter applicare il vincolo in oggetto all'investimento in parola.

#### 4.4 – Vincolo 4 – Economia circolare

Il requisito da dimostrare è che almeno il 70% (in termini di peso) dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi (escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti istituito della Decisione 2000/532/CE) prodotti in cantiere è preparato per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale conformemente alla gerarchia dei rifiuti e al protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione. Questo criterio è assolto da rispetto del punto 2.6.2 previsto dai "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi" approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 256.

Per quanto attiene i Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi" approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 256 relativi al disassemblaggio e fine vita (2.4.14), non essendo l'intervento in oggetto riconducibile alle categorie di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione o ristrutturazione di fabbricati, si ritiene il criterio non applicabile all'investimento in parola e pertanto non verrà redatto il piano per il disassemblaggio e la demolizione selettiva.

#### Elementi di verifica ex ante:

Per la verifica del Vincolo in esame si specifica che l'assolvimento ai requisiti CAM previsti per un'opera pubblica di cui al punto 2.6.2 previsto dai "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi" approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 256 esentano da ulteriori verifiche ex ante, rimandano alle prove di verifica nella fase ex post per l'assolvimento del suddetto Vincolo.

#### Elementi di verifica ex post:

L'Appaltatore sarà tenuto al corretto conferimento a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiali provenienti dalle attività di costruzione e demolizione secondo le disposizioni del D.Lgs 152/2006 e della Relazione CAM. Nel rispetto dei criteri di sostenibilità ecologica ed ambientale, per tutti i materiali provenienti dalle attività di cantiere, l'Appaltatore dovrà comunque preferire il conferimento in impianti di recupero piuttosto che il conferimento in discariche autorizzate.

Lo smaltimento dovrà essere certificato dai formulari di identificazione rifiuti e dai certificati di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, provenienti dalle attività di costruzione e demolizione corredati dagli specifici codici CER identificativi dei rifiuti prodotti.

L'impresa dovrà predisporre inoltre una relazione finale con l'indicazione dei rifiuti prodotti, da cui emerga la destinazione ad una operazione di recupero e riciclo dei materiali.

#### 4.5 – Vincolo 5 – Prevenzione e riduzione dell'inquinamento

Il vincolo in esame coinvolge:

- 1. il censimento dei materiali fibrosi quali l'amianto o FAV
- 2. i materiali all'ingresso
- 3. la gestione ambientale del cantiere

Per il punto 1. si specifica che l'intervento in oggetto non riguarda opere o manufatti contenenti amianto interessando esclusivamente i campi sportivi ed impianti annessi e pertanto non risulta necessario eseguire il censimento citato.

I punti 2. e 3. possono ritenersi verificati dall'assolvimento dei criteri CAM prestazioni ambientali di cantiere (2.6.1) e specifiche tecniche per i prodotti da costruzione (2.5) di cui alla relazione CAM.

Nel dettaglio si specifica:

- che non sono previsti in ingresso materiali contenti sostanze pericolose di cui alla "Authorization List" del regolamento REACH;
- che l'impatto dell'inquinamento indoor nel progetto in esame è nulla in quanto trattasi di strutture sportive all'aperto.

#### Elementi di verifica ex ante:

Per la tipologia cantiere in questione la normativa nazionale e regionale non prevede la redazione del piano ambientale di cantierizzazione (PAC). Essendo un progetto pubblico, il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'edilizia approvati con DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022, assolve dal rispetto dei requisiti richiesti e si rimanda pertanto alla Relazione CAM allegata.

#### 4.6 – Vincolo 6 – Protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi

Si ritiene di non applicare il vincolo in quanto il progetto non prevede l'utilizzo di prodotti in legno.

#### 5. La circolare n. 30 del 2022 recante le Linee guida su controllo e rendicontazione

Con Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 agosto 2022 n. 30 sono state approvate le "Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori".

Le indicazioni operative contenute nelle *Linee guida* riguardano i passaggi procedurali che ciascuna Amministrazione centrale titolare di misure PNRR deve necessariamente adottare nonché (a sua volta) indicare all'interno della <u>manualistica</u> che sarà predisposta a favore dei propri Soggetti Attuatori (es. manuali sulle procedure di gestione e controllo, strumenti di controllo e di reporting allegati ai Sistemi di Gestione e Controllo - Si.Ge.Co. - linee guida per la rendicontazione dei Soggetti Attuatori, ecc.).

Detta manualistica dovrà, altresì, prevedere ulteriori indicazioni circa i dati, gli atti e la **documentazione da produrre** e caricare sul sistema informativo ReGiS<sub>5</sub>, compresi gli strumenti

operativi da utilizzare per il controllo e la rendicontazione dei progetti/delle misure PNRR (es. modelli di attestazioni/dichiarazioni, *check list*, verbali e piste di controllo).

#### 5.1 La "documentazione di controllo" da acquisire e la collaborazione dell'Impresa

Ai sensi della Circolare MEF n. 30 del 2022 "Tutta la documentazione di controllo deve essere conservata agli atti e, laddove previsto dal Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) e/o da specifiche disposizioni del Servizio centrale PNRR, caricata all'interno delle pertinenti sezioni di ReGiS".

L'Impresa è tenuta pertanto ad attenersi agli obblighi previsti dalle circolari ministeriali in materia di monitoraggio e rendicontazione del PNRR, a produrre tempestivamente tutta la documentazione necessaria, collaborando al riguardo con la Direzione Lavori fin nella fase di avvio dei lavori, sia durante l'esecuzione di essi, sia durante il collaudo provvisorio, sia nel periodo che intercorre tra quest'ultimo ed il collaudo definitivo. L'obbligo di collaborazione da parte dell'Impresa riguarda anche tutto quanto attiene la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione, dei conflitti di interessi e del "doppio finanziamento".

L'obbligo di produrre la documentazione necessaria alla rendicontazione rappresenta dunque un obbligo contrattuale, rappresentando la presente relazione DNSH, in generale per tutti tali adempimenti, un'integrazione del capitolato speciale d'appalto. La violazione di tali obblighi da parte dell'Impresa comporta la sospensione dei pagamenti da parte della stazione appaltante, ferma l'applicazione delle penali contrattuali, la possibilità di risolvere il contratto ed il risarcimento dei danni.

#### 5.2 I SAL e la relazione dell'Impresa sul rispetto degli obblighi PNRR\DNSH (DSAN)

Secondo quanto previsto dalle Linee Guida approvate con la circolare MEF n. 30 del 2022 le stazioni appaltanti sono tenute a riportare anche negli stati di avanzamento dei lavori una descrizione dettagliata sull'adempimento delle condizioni imposte dal rispetto del principio del DNSH.

Prima dell'emissione di ogni **Stato di Avanzamento Lavori** e quale <u>condizione</u> per il pagamento, l'Impresa appaltatrice dovrà produrre alla Direzione Lavori una **Attestazione DNSH** corredata di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445 del 2000 e della eventuale documentazione giustificativa della spesa (in formato elettronico), in materia di rispetto degli obblighi suddetti, con particolare riferimento a quanto attiene agli adempimenti connessi al rispetto dei Vincoli del DNSH indicati nel presente atto e\o previsti dalla normativa vigente, ivi compresa la conformità delle spese. In alcun caso l'Impresa potrà addurre motivazioni ostative all'acquisizione delle suddette informazioni, anche per quanto attiene ai nominativi dei fornitori, alle tecnologie impiegate o quant'altro, posto che l'interesse pubblico sotteso alla corretta rendicontazione nell'ambito del PNRR è prevalente rispetto a qualunque segreto di carattere tecnico o commerciale. In adempimento a quanto stabilito all'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241 tutti i destinatari finali dei fondi erogati per le misure di attuazione delle riforme e dei progetti di investimento inclusi nel piano per la ripresa e la resilienza di pertinenza, o a tutte le altre persone o entità coinvolte nella loro attuazione, sono soggetti ai controlli della Commissione europea, del Servizio Centrale PNRR presso

il MEF, dell'Autorità centrale, dell'OLAF, della Corte dei conti e, se del caso, dell'EPPO, anche per quanto attiene ai diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

## 5.3 Condizionalità previste nell'Allegato al CID - Operational Arrangements (M+T)

L'Impresa per quanto di propria competenza si impegna ad assicurare il rispetto delle condizionalità previste nell'Allegato al CID e negli *Operational Arrangements* relativamente alle Milestone e ai Target della misura e pertinenti per il progetto da realizzare incluso il contributo programmato al Target della misura.

	Loan support												
Sequential Number	Related Measure (Reform or	Milestone / Target	Name	Qualita tive indicat ors (for	Quantitative indicators (for targets)			Timeline for completion (indicate the quarter and the year)		Responsibility for reporting and	Further specification (where	Verification mechanism	Description of the milestone or target in the CiD
	Investmen t)			milesto nes)	milesto Unit of Baseli Coal Qua Voca (mplemen necessary)								
M5C2-12	Investme nt 4- Investme nts in projects of urban regenera tion, aimed at reducing situation s of marginal ization and social degradat ion	Target	Projects for urban regeration intervention s covering municipalities.	N/A	Num ber	Ö	300	02	202 6	Ministry of the Internal Affairs		Explanatory document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence:  a) List of certificate of completion for each project issued in accordance with the national legislation with references of: b) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the projects are aligned with the CID's description of the investment and target; c) Specific details to prove compliance with the Do No Significant Harm Principle	At least 300 completed projects, sent by municipalities of less than 15 000 inhabitants, covering at least 1 000 000 squared meters.  The interventions are those defined in the relevant Milestone for Urban Regeneration interventions.

Secondo quanto previsto dalle Linee Guida approvate con la circolare MEF n. 30 del 2022 (pagina 29), l'Impresa è tenuta ad assicurare:

- la tempistica di realizzazione/avanzamento delle attività progettuali in coerenza con le tempistiche previste dal cronoprogramma procedurale di misura;
- il corretto avanzamento dei lavori e comunicare ogni aspetto finalizzato alla precoce individuazione di scostamenti e la messa in campo di azioni correttive, restando assoggettata alle penali/azioni sanzionatorie contrattuali in caso di ritardi nella realizzazione o per il mancato rilascio degli output previsti nonché il rilascio di eventuali "prodotti/output" di conclusione delle attività al fine di attestare il raggiungimento dei target associati al Progetto.

#### 5.4 Logo del finanziamento

Secondo quanto previsto dalla Circolare n. 9 del 2022 del MEF, tutti i beneficiari, le autorità di gestione e i partner esecutivi dei finanziamenti dell'UE devono utilizzare l'emblema dell'UE nella loro comunicazione per riconoscere il sostegno ricevuto nell'ambito dei programmi dell'UE. Un obbligo importante in questo contesto è l'esibizione corretta e prominente dell'emblema dell'UE, in combinazione con una semplice dichiarazione di finanziamento, che menziona il sostegno dell'UE.

L'Impresa appaltatrice è tenuta ad utilizzare l'emblema dell'UE in tutta la documentazione dalla stessa prodotta nell'adempimento degli obblighi contrattuali.

L'emblema dell'UE pronto all'uso, compresa la dichiarazione di finanziamento, può essere scaricato al seguente link: <a href="https://ec.europa.eu/regional\_policy/information-sources/logo-download-center-en?etrans=it">https://ec.europa.eu/regional\_policy/information-sources/logo-download-center-en?etrans=it</a>.

Per informazioni sull'uso corretto e sul posizionamento dell'emblema dell'UE e della dichiarazione di finanziamento, consultare gli orientamenti operativi per i destinatari del documento di finanziamento dell'UE.

#### 6 Conclusioni

L'analisi fin qui condotta ha evidenziato che l'investimento inerente la "rigenerazione urbana relativa a vari campi di calcio e di rugby: interventi di riqualificazione dei campi esistenti" non arreca danno ai sei obiettivi ambientali individuati nell'accordo di Parigi (Green Deal Europeo). La conformità al principio DNSH è stata pertanto integrata nella presente progettazione e servirà

da guida per le fasi successive al fine di assicurare una progettazione e realizzazione adeguata.

#### Scheda 2 - Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali

Verifiche e controlli da condurre per garantire il principio DNSH										
Tempo di svolgimento delle verifiche	n.	Elemento di controllo	Esito (Sì/No/Non applicabile)	Commento (obbigatorio in caso di N/A)						
	1	L'edificio non è adibito all'estrazione, allo stoccaggio, al trasporto o alla produzione di combustibili fossili?  Non sono ammessi edifici ad uso produttivo o similari destinati a:  estrazione, lo stoccaggio, il trasporto o la produzione di combustibili fossili, compreso l'uso a valle¹;  attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a  effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento²;  attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori³ e agli impianti di trattamento meccanico biologico⁴	Sì							
	2	L'intervento rispetta i requisiti della normativa vigente in materia di efficienza energetica degli edifici?	Non applicabile	L'investimento in oggetto non Prevede interventi su edifici						
	3	E' stato redatto un report di analisi dell'adattabilità?	Sì							
		Nel caso di opere che superano la soglia dei 10 milioni di euro, rispondere al posto del p	unto 3 al punto 3.1							
	3.1	E' stata effettuata una valutazione di vulnerabilità e del rischio per il clima in base agli Orientamenti sulla verifica climatica delle infrastrutture 2021-2027?								
Nel caso di progetti pubblici, il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'edilizia approvati con DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022, assolve da dei vicoli 4,5,6,7,8, 9 e 10. Sarà pertanto sufficiente disporre delle prove di verifica nella fase ex-post.										
Ex-ante	4	Se applicabile, è stato previsto l'utilizzo di impianti idrico sanitari conformi alle specifiche tecniche e agli standard riportati?		vedi relazione CAM						
	5	E' stato redatto il Piano di gestione rifiuti che considera i requisiti necessari specificati nella scheda?		vedi relazione CAM						
	6	Il progetto prevede il rispetto dei criteri di disassemblaggio e fine vita specificati nella scheda tecnica?		vedi relazione CAM						
	7	E' stato svolto il censimento Manufatti Contenenti Amianto (MCA)?		vedi relazione CAM						
	8	E' stato redatto il Piano Ambientale di Cantierizzazione (PAC)?		vedi relazione CAM						
	9	Sono state indicate le limitazioni delle caratteristiche di pericolo dei materiali che si prevede utilizzare (Art. 57, Regolamento CE 1907/2006, REACH)?		vedi relazione CAM						
	10	Verifica dei consumi di legno con definizione delle previste condizioni di impiego (certificazione FSC/PEFC o altra certificazione equivalente di prodotto rilasciata sotto accreditamento per il legno vergine, certificazione di prodotto rilasciata sotto accreditamento della provenienza da recupero/riutilizzo)?	Non applicabile	Non si prevede impiego di legno.						
	11	Sono state adottate le eventuali soluzioni di adattabilità definite a seguito della analisi dell'adattabilità o della valutazione di vulnerabilità e del rischio per il clima realizzata?								
	Nel caso	o di progetti pubblici, il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'edilizia approvati con DM 23 giugno 2022 n dei vicoli 12, 13, 14, 15 e 16. Sarà pertanto sufficiente disporre delle prove di verifica		el 6 agosto 2022, assolve dal rispetto						
Ex post	12	Se applicabile, sono disponibili delle schede di prodotto per gli impianti idrico sanitari che indichino il rispetto delle specifiche tecniche e degli standard riportati?								
	13	E' disponibile la relazione finale con l'indicazione dei rifiuti prodotti, da cui emerga la destinazione ad una operazione "R" del 70% in peso dei rifiuti da demolizione e costruzione?								
	14	Sono presenti le schede tecniche dei materiali e sostanze impiegate?								
	15	Sono presenti le certificazioni FSC/PEFC o altra certificazione equivalente per l'80% del legno vergine?								
	16	Sono disponibili le schede tecniche del materiale (legno) impiegato (da riutilizzo/riciclo)?								

#### Firmato da:

#### SERENA ORLANDI

codice fiscale RLNSRN69M62G999G num.serie: 7201182421660051815 emesso da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1 valido dal 17/02/2022 al 15/01/2024

#### CECILIA ARIANNA GELLI

codice fiscale GLLCLR82C55G999Y num.serie: 1083271728816790199

emesso da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

valido dal 16/02/2022 al 27/11/2023

#### LAURA BENFANTE

codice fiscale BNFLRA91R51D575M num.serie: 341788607412676946

emesso da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1 valido dal 17/06/2022 al 17/06/2025